



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 01/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 374

Preso d'atto e adozione dello Schema di Modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio e Vicepresidente della Giunta regionale, Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria effettuata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS e dal Dirigente del Servizio Ecologia di concerto con la Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio - riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni reca (alla Parte Seconda) il recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. In particolare:

- il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...";
- il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le "[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...".

Con la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali;
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS;
- le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti dell'autorità competente.

In particolare, l'art. 1, comma 4, della legge regionale n.44/2012 prevede: "[l]a Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa".

Inoltre, la legge regionale n. 44/2012, all'art.3, comma 11, pone in capo alla Giunta regionale la

disciplina di “ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS”, ivi incluse “la verifica di assoggettabilità semplificata (come definita al comma 6 dell’articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE [nonché] le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente”.

Il succitato art.3, al successivo comma 12, stabilisce requisiti e condizioni cui è subordinata l’adozione dei regolamenti di attuazione concernenti le ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS, a verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero da escludere dalle procedure di VAS, secondo quanto di seguito riportato:

- trasversalità - gli schemi dei regolamenti che disciplinano la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi afferenti a specifici settori devono essere elaborati e proposti, di concerto, tra l’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e gli Assessorati competenti per i pertinenti settori di pianificazione e programmazione;

- partecipazione - sono richieste, in via preventiva, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati di cui all’art. 6 della l.r. 44/2012, nonché l’audizione del partenariato sociale, economico e ambientale in qualità pubblico interessato;

- declinazione e definizione dei piani e programmi sottoposti ad una particolare disciplina in base al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e all’estensione e al livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

Inoltre, è necessario tenere conto dei criteri stabiliti all’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 per la verifica di assoggettabilità VAS.

Il Governo regionale si è adoperato al fine di garantire il necessario coordinamento tra la normativa in materia di valutazione ambientale strategica e la normativa in materia di governo del territorio - nella quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente anche in ragione della natura endo-procedimentale della Valutazione Ambientale Strategica rispetto all’iter di formazione dei piani e programmi a cui la valutazione si applica (d.lgs. 152/2006, art. 11, comma 5; l. 1150/1942, art. 16).

A tal riguardo, particolare rilievo ha assunto l’esigenza di emanare regolamenti attuativi riguardanti i piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d’uso dei suoli - formati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio nella Regione Puglia, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012 -, anche in considerazione dell’elevato numero di procedimenti di VAS attivati, aventi ad oggetto tali tipologie di piani e programmi.

Pertanto, su iniziativa degli Assessorati proponenti, in esito all’espletamento delle attività tecnico-amministrative sopra enunciate, con particolare riferimento alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista al comma 11, art. 3 della l.r. 44/2012, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, ed in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, comma 2, lett.c) e 44, comma 1, della Legge Regionale del 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”, ha emanato il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n.134 del 15/10/2013).

Decorso un anno dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento regionale e dalla fase di prima applicazione, analizzati alcuni elementi della prassi applicativa, anche frutto di confronto e sollecitazione da parte degli operatori pubblici e privati, si è determinata l’esigenza, fisiologica, di apportare alcuni correttivi e aggiornamenti che possano contribuire a migliorare la corretta interpretazione delle disposizioni e, conseguentemente, l’efficace ed agevole attuazione delle stesse, soprattutto in ragione degli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento dell’azione amministrativa di procedimenti di natura complessa, come quelli che, a loro interno, comprendono le valutazioni ambientali.

I succitati obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento dell'azione amministrativa hanno ispirato anche le modifiche normative introdotte con la Legge regionale 12 febbraio 2014, n.4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)" (BURP n. 21 del 17-02-2014). Tale intervento normativo ha, tra l'altro, consolidato il ruolo delle amministrazioni comunali nella gestione e nel coordinamento tra procedimenti ambientali e procedimenti di governo del territorio, in quanto attribuisce per via normativa, e non già meramente amministrativa, ai Comuni stessi la delega all'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Tanto, anche in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n.18/2013, che costituisce un quadro di riferimento univoco per l'esercizio armonioso delle funzioni amministrative da parte degli enti locali delegati.

In particolare, le strutture regionali afferenti agli Assessorati alla "Qualità dell'Ambiente" e alla "Qualità del Territorio", rilevano la necessità di proporre alcune modifiche al Regolamento regionale di che trattasi, finalizzate ad agevolare, e migliorare, prevalentemente sotto il profilo interpretativo e procedimentale, l'efficace applicazione del regolamento, senza tuttavia alternarne l'oggetto di applicazione, né l'impianto originario;

Si precisa, a tal riguardo, che le modifiche proposte non attengono né al novero, né alle tipologie di piani urbanistici comunali da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, piuttosto che a Verifica di Assoggettabilità a VAS; ciò anche con riferimento alle rispettive caratteristiche e/o alle soglie dimensionali individuate.

Stessa considerazione per quanto attiene la casistica delle condizioni di esclusione stabilita nell'ambito delle procedure di registrazione di cui all'art.7 del regolamento medesimo, che resta immutata.

Ad ogni buon conto, coerentemente con il processo di elaborazione e formazione del Regolamento Regionale n.18/2013, il processo di approvazione delle modifiche al medesimo è espletato in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, della legge regionale n.44/2012, come meglio illustrato nella Relazione Tecnica di accompagnamento allegata alla presente Deliberazione.

Pertanto, a garanzia della legittimità, della coerenza e della condivisione delle presenti modifiche regolamentari da parte del legislatore regionale, nella suddetta Relazione Tecnica sono indicate le fasi in cui si è articolato il predetto processo di approvazione delle modifiche regolamentari, in modo che gli specifici adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di VAS si integrino con la procedura di formazione dei regolamenti regionali - ai sensi del Regolamento interno della Giunta regionale (Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 23/11/2010 e della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), art. 44, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito del suddetto iter di approvazione, ai sensi del comma 1, art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è competente all'adozione del presente provvedimento recante la proposta di Schema di "Modifiche al Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente i piani e programmi urbanistici comunali".

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio, propone alla Giunta regionale:

- di prendere atto e di adottare lo Schema di “Modifiche al Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18 Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente i piani e programmi urbanistici comunali”, allegato alla presente Deliberazione (Allegato I) e corredato della Relazione Tecnica (Allegato II) di cui all’art. 4 del Regolamento Interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2484 del 23/11/2010.;

- di approvare, ai fini del proseguimento dell’iter di approvazione delle Modifiche proposte al Regolamento di che trattasi, l’Elenco delle organizzazioni sociali, ambientaliste ed economiche da consultare in qualità di pubblico interessato, allegato alla suddetta Relazione Tecnica.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n°28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, di concerto con l’Assessore alla Qualità del Territorio e Vicepresidente della Giunta regionale, Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie ai sensi del comma 1, art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti interessati;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

di prendere atto e di adottare lo Schema di “Modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, allegato alla presente Deliberazione (Allegato I) e corredato della Relazione Tecnica (Allegato II) di cui all’art. 4 del Regolamento Interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n.2484 del 23/11/2010.

di approvare, ai fini del proseguimento dell’iter di approvazione delle Modifiche proposte al Regolamento di che trattasi, l’Elenco delle organizzazioni sociali, ambientaliste ed economiche da consultare in qualità di pubblico interessato, riportato nell’ allegata Relazione Tecnica.

di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare ai fini dell’espressione del parere previsto al comma 2, art. 44 della l.r. 7/2004;

di rinviare ad un successivo provvedimento, in esito all’espletamento degli adempimenti previsti dalla l.r. 7/2004 e dalla d.g.r. n. 2484 del 23/11/2010 (ivi inclusa l’analisi tecnico-normativa di competenza del

Servizio legislativo della Giunta regionale), l'adozione definitiva del regolamento;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola